



Ristampa del 30/12/2024

Documento di: **Variazione polizza**

**DATI CONTRATTO**

Agenzia **PORDENONE** Cod. Agenzia **000264** Cod. SubAgenzia **00103**  
Appendice N. **90** N. POLIZZA **1103135** Tacito Rinnovo **Si**  
Dalle Ore 24:00:00 del **31/12/2024** Alle Ore 24:00 del **31/12/2025** Durata: Anni **1** Mesi **0** Giorni **0**  
Scadenza Copertura **30/06/2025** Frazionamento **Semestrale** Data Emissione **30/12/2024**  
Regolazione Premio **Si**

**CONTRAENTE**

Denominazione **FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT  
PER TUTTI - APS** C.F. **04415400151** P.I. **00694230202** Sesso   
Data di nascita  Luogo di nascita **MANTOVA**  
Indirizzo **STRADA LUNETTA** N. Civico **5-7-9** CAP **46100**  
Località **MANTOVA** Comune **MANTOVA** Provincia **MN** Nazione **IT**  
Telefono cellulare **0376374390**

**Assicurato: Nucleo**

**Nucleo 1**

Numero di assicurati   
Forma di copertura **Professionale**

**DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**

1. L'Assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli affiliati durante la loro partecipazione a manifestazioni ludico motorie non competitive e di promozione sociale, come da Statuto e da quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, in qualità di Atleti e/o Commissari Tecnici, organizzate dalle Associazioni e dai gruppi affiliati alla FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti APS-ETS).

L'assicurazione è altresì prestata per gli infortuni subiti dai Commissari Tecnici, Componenti il Consiglio Federale, la Giunta Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione d'Appello e la Presidenza Federale della FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti) e i componenti dei Comitati Territoriali, durante l'espletamento della mansioni legate esclusivamente all'attività della Federazione.

- L'Assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia deve essere accompagnata da una



# Infortuni cumulativa aziende

Contraente	Polizza:	Mot.emissione:	Data:
FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI - APS	1103135	Variazione polizza	31/12/2024

dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione.

- Limitatamente ai Commissari Tecnici, Componenti il Consiglio Federale, La Giunta Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione d'Appello Federale, la Presidenza Federale della FIASP (Federazione Italiana Sport per tutti) ed i componenti dei Comitati Territoriali l'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento dell'attività, esclusi in ogni caso gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto della presente polizza ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

- L'assicurazione è prestata anche per gli infortuni subiti dai volontari occasionali, partecipanti a titolo gratuito agli eventi organizzati dalla contraente e dalle associazioni ad essa affiliate. Le garanzie ed i massimali prestati devono intendersi pari a quelli riferiti agli affiliati. A fronte di ciò il numero di volontari occasionali dovranno essere ricompresi nel conteggio degli assicurati al fine del calcolo della regolazione premio di polizza.

Si conviene che per includere in garanzia gli assicurati, l'elenco dei partecipanti viene sostituito dalla documentazione predisposta dalla Contraente di polizza.

Tutto quanto premesso, si prende atto che i capitali assicurati, i limiti di indennizzo e le franchigie per tutti gli infortuni indennizzabili a termini della presente polizza, devono intendersi i seguenti:

- **MORTE € 100.000,00.=**
- **INVALIDITA' PERMANENTE € 100.000,00.= (franchigia 5% assoluta)**
- **DIARIA DI RICOVERO OSPEDALIERO € 30,00.= (fr.2gg.max ris.per evento 30gg.)**
- **INDENNITA' IMMOBILIZ. GESSATA € 30,00.= (max ris. per evento 10gg.)**
- **RIMBORSO SPESE CURA INFORTUNIO € 1.000,00.= (franchigia € 200,00)**

Limitatamente al "Rimborso delle spese di cura da infortunio" la garanzia è prestata, in deroga all'art.25 delle Norme che regolano l'Assicurazione infortuni, alle sotto menzionate condizioni:

In conseguenza di infortunio indennizzabile in base alla presente polizza e fino alla concorrenza di:

- € 500,00.= per ogni sinistro e per anno assicurativo per tutti gli infortuni che non comportino riconoscimento di invalidità permanente indennizzabile.
- € 1.000,00.= per ogni sinistro e per anno assicurativo per tutti gli infortuni che comportino riconoscimento di invalidità permanente indennizzabile.

Alle predette condizioni, la Società rimborserà le spese sostenute e documentate (in originale) per:

- gli accertamenti diagnostici;
- gli onorari dei medici, dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento;
- le cure in genere, anche termali, con esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera;
- i trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti in strutture ospedaliere, paraospedaliere, gabinetti medici, ovvero centri di riabilitazione, in ogni caso, da personale preposto e professionalmente riconosciuto.

Ove l'Assicurato fruisca di analoghe prestazioni assicurative (sociali e private) l'assicurazione vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Relativamente alla garanzia "Morte da Infortunio" la somma assicurata si intende elevata da € 100.000,00 ad € 150.000,00 nel caso in cui il deceduto lasci come eredi figli in età scolare e/o portatori di handicap, anche in presenza del coniuge o del convivente di fatto. Tale estensione di garanzia deve



Gruppoama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Casare Pavese, 385 - 00144 Roma  
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: gruppoama@legalmail.it - www.gruppoama.it  
Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411340585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Gruppoama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg





**Groupama**  
Assicurazioni

**Infortuni cumulativa  
aziende**

Contraente	Polizza:	Mot.emissione:	Data:
FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI - APS	1103135	Variazione polizza	31/12/2024

intendersi valida esclusivamente per gli affiliati FIASP.

2. L'Assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da coloro che non essendo affiliati, partecipano comunque alle manifestazioni non competitive, in qualità di Atleti, organizzate dalle Associazioni e dai gruppi affiliati alla FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti).

L'Assicurazione decorre dall'ora prefissata per l'inizio della manifestazione e cessa allo scadere del tempo massimo previsto per il termine della stessa.

La garanzia non comprende la copertura del rischio in itinere.

Si conviene che, per includere in garanzia gli Assicurati non affiliati, l'elenco dei partecipanti viene sostituito dalla documentazione predisposta dalla Contraente.

Tutto quanto premesso, si prende atto che i capitali assicurati, i limiti di indennizzo e le franchigie per tutti gli infortuni indennizzabili a termini della presente polizza, devono intendersi i seguenti:

- **MORTE € 80.000,00.=**
- **INVALIDITA' PERMANENTE € 80.000,00.= (franchigia 7% assoluta)**
- **RIMBORSO SPESE CURA INFORTUNIO € 500,00.= (franchigia € 200,00)**

Limitatamente al "Rimborso delle spese di cura da infortunio" la garanzia è prestata, in deroga all'art.25 delle Norme che regolano l'Assicurazione infortuni, alle sotto menzionate condizioni:

In conseguenza di infortunio indennizzabile in base alla presente polizza e fino alla concorrenza di:

- € 300,00.= per ogni sinistro e per anno assicurativo per tutti gli infortuni che non comportino riconoscimento di invalidità permanente indennizzabile.
- € 500,00.= per ogni sinistro e per anno assicurativo per tutti gli infortuni che comportino riconoscimento di invalidità permanente indennizzabile.

Alle predette condizioni, la Società rimborserà le spese sostenute e documentate (in originale) per:

- gli accertamenti diagnostici;
- gli onorari dei medici, dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento;
- le cure in genere, anche termali, con esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera;
- i trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti in strutture ospedaliere, paraospedaliere, gabinetti medici, ovvero centri di riabilitazione, in ogni caso, da personale preposto e professionalmente riconosciuto.

Ove l'Assicurato fruisca di analoghe prestazioni assicurative (sociali e private) l'assicurazione vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

#### **LIMITI DI ETA'**

In deroga all'articolo n.17 delle Norme che Regolano l'Assicurazione infortuni, si precisa che i limiti di età indicati nello stesso si intendono abrogati.